

**PROTOCOLLO D'INTESA  
TRA**

**IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

**IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE**

**E**

**LA REGIONE LOMBARDIA**

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

Vista la legge 5 giugno 2003, n.131 contenente disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e successive integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, concernente criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 45 della citata legge, modificato dall'articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale si istituisce il Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi (di seguito "Fondo");

Visto il comma 4 del citato articolo 45, secondo cui con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti dei benefici previsti e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 di attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 luglio 2007 recante modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo

Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 25 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 maggio 2016, n. 101, recante le modalità procedurali di utilizzo del Fondo, adottato a seguito di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2015, previa intesa delle Regioni interessate;

Richiamati:

- il Protocollo di intesa del 31 dicembre 2019 sottoscritto dal Presidente della Regione Lombardia, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Ministro dello Sviluppo Economico e della scheda in esso richiamata e allegata, con la quale sono individuati gli interventi finanziati con le risorse del Fondo 2013-2014, del Fondo 2016, del Fondo 2017 ed al Fondo 2018 per complessivi euro 615.909,18;
- il Protocollo di intesa del 18 gennaio 2021 sottoscritto dal Presidente della Regione Lombardia, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Ministro dello Sviluppo Economico e della scheda in esso richiamata e allegata, con la quale sono individuati gli interventi finanziati con le risorse del Fondo 2019 per complessivi euro 122.485,00;
- il Protocollo di intesa del 30 dicembre 2021 sottoscritto dal Presidente della Regione Lombardia, dal Ministro della Transizione Ecologia e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e della scheda in esso richiamata e allegata, con la quale sono individuati gli interventi finanziati con le risorse del Fondo 2020 per complessivi euro 68.990,00;

Tenuto conto che è stato completato il calcolo della ripartizione delle risorse spettanti alle regioni dal Fondo alimentato con le royalties derivanti dalle produzioni per l'anno 2021 che assegna alla Regione Lombardia l'importo di **€ 51.944,00** (di seguito Fondo 2021);

Visto il decreto Legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", il cui articolo 2, istituisce il "Ministero della transizione ecologica";

Visto il Decreto Legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" ed in particolare l'art. 4 che modifica la denominazione del Ministero della transizione ecologica in "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

Visto il DPCM 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica" pubblicato nella G.U.R.I. del 23 settembre 2021, ancora vigente fino all'attuazione delle Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri, di cui all'art. 13 del citato Decreto legge n. 173 del 2022;

Considerato che è in corso di perfezionamento il decreto interministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di riparto delle somme afferenti al Fondo 2021 in attuazione dell'articolo 45, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Considerato che le risorse complessivamente spettanti alla Regione Lombardia per effetto del sopracitato decreto di ripartizione relativo al Fondo 2021 ammontano ad euro 51.944,00;

Tenuto conto della necessità di definire attraverso apposita intesa con il Presidente della Regione Lombardia le modalità di utilizzo del Fondo previsto dal citato articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n.99 e s.m. e i.;

Tenuto conto della circostanza che i rappresentanti dei comuni della Regione Lombardia interessati dalla presente Intesa - (Cappella Cantone, Cavenago d'Adda, Mairago, Turano Lodigiano) - hanno condiviso la proposta di indirizzare le risorse disponibili all'attivazione di misure di sviluppo economico e misure di coesione sociale, in relazione alle esigenze di ciascun comune e a beneficio dei cittadini e delle famiglie delle rispettive comunità locali.

Si conviene quanto segue

### **Art.1**

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Regione Lombardia, ciascuno nel quadro dei rispettivi ordinamenti e competenze, con il presente protocollo d'intesa si impegnano a dare attuazione all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 come modificato dall'articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale è stato istituito il "Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi", individuando le modalità di utilizzo della quota di risorse del Fondo 2021, pari ad € **51.944,00**, spettanti alla Regione Lombardia.

### **Art.2**

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze si impegnano, per la realizzazione del presente protocollo ad effettuare il trasferimento delle risorse nei limiti delle disponibilità di bilancio ed entro i termini utili per la realizzazione degli interventi.

2. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed il Ministero dell'Economia e Finanze vigilano sull'attuazione del presente protocollo di intesa affinché la dotazione finanziaria di cui al presente protocollo sia utilizzata per i benefici da erogare ai destinatari ai sensi dell'articolo 45 della legge, n. 99 del 2009 ed adottano le misure di cui all'articolo 5, comma 3, lettera d), del decreto 25 febbraio 2016 ritenute opportune a seguito di violazioni e/o inadempimenti degli obblighi assunti con la presente intesa.

3. La Regione Lombardia si impegna a destinare le risorse trasferite agli interventi individuati con il presente protocollo, ad attuarli, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, attraverso l'utilizzo degli strumenti vigenti, ove compatibili, coordinandoli con le analoghe iniziative nazionali e ad osservare il cronoprogramma riportato nella scheda allegata.

### Art.3

1. Al fine di dare attuazione al seguente protocollo, la Regione Lombardia, ritenuto che la quota complessiva del Fondo 2021 ad essa assegnata risulta di modesta entità e tale da non consentire l'attivazione di una social card, intende utilizzare tutte le risorse per interventi di sviluppo economico e di coesione sociale da riservare ai comuni lombardi, interessati da estrazione di idrocarburi, elencati nella proposta progettuale che è parte integrante della presente Intesa.
2. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per la realizzazione del presente protocollo, provvede a trasferire, compatibilmente con la relativa disponibilità di cassa e fatta salva l'applicazione di eventuali misure di cui all'art. 5 comma 3 lettera d) del decreto 25 febbraio 2016, sul conto della Regione Lombardia, le risorse ad essa spettanti entro i tempi minimi dalla data di perfezionamento del presente protocollo.

### Art.4

1. Ai fini della presente intesa, la Regione Lombardia si impegna ad attribuire alla seguente misura di sviluppo economico e di coesione sociale un importo complessivo pari ad € 51.944,00, come da seguente progetto:

• **Programma di sostegno ai comuni lombardi interessati da estrazioni di idrocarburi per spese sociali e spese di investimento in opere pubbliche.**

2. Per il progetto di cui al precedente comma 1, nella scheda allegata alla presente intesa, sono specificate, altresì, nell'ambito della dotazione finanziaria assegnata a ciascun progetto, le somme destinate ai costi di gestione, di assistenza tecnica, rendicontazione, monitoraggio e valutazione. Le somme destinate ai costi non possono comunque eccedere la percentuale del 3% della dotazione finanziaria assegnata a ciascun progetto e, qualora non utilizzati, verranno destinati alla misura cui afferiscono.

### Art.5

1. La Regione Lombardia si impegna a trasmettere semestralmente al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze un rendiconto complessivo sullo stato di attuazione del progetto di cui all'articolo 4, evidenziando gli scostamenti rispetto al cronoprogramma. In caso di interventi aventi natura di incentivi alle imprese, che devono essere compatibili con la normativa dell'Unione Europea, la Regione Lombardia si impegna ad alimentare la banca dati di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 istituita presso il Ministero dell'Industria e del Made in Italy e denominata "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
2. La Regione Lombardia si impegna altresì a trasmettere, a conclusione del progetto, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione finale con rendicontazione dei risultati conseguiti.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d) del decreto 25 febbraio 2016, con riferimento al progetto e/o misura di cui all'articolo 4, la mancata assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante entro il termine massimo di 60 giorni dalla data indicata nel rispettivo cronoprogramma, comporta una riduzione dello stanziamento assegnato al progetto e/o alla misura medesima, pari al 10%. Tale percentuale sarà incrementata del 5% per ogni ulteriore

semestre di ritardo oltre il termine sopra indicato. Decorsi 24 mesi dalla data indicata nel cronoprogramma per l'assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante, il progetto è interamente definanziato.

4. Le somme resesi disponibili a seguito delle riduzioni di cui al comma 3, sono riprogrammate con le procedure di cui all'articolo 6.

5. Nel caso di integrale o parziale definanziamento del progetto ai sensi del comma 3, le risorse da assegnare alla regione Lombardia per gli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 45, comma 5, della legge n. 99 del 2009, sono ridotte per l'importo corrispondente a quello assegnato al progetto definanziato. Le somme derivanti dai definanziamenti potranno essere riprogrammate e gestite a livello nazionale, a beneficio, comunque, dello sviluppo economico e/o della coesione sociale dei territori della regione Lombardia.

### **Art.6**

1. La Regione Lombardia, acquisito il consenso, anche attraverso scambio di note, da parte dei promotori degli interventi della presente intesa, può convenire di modificare e/o integrare il progetto previsto all'articolo 4, le dotazioni finanziarie assegnate a ciascun Comune e/o il cronoprogramma, nonché di ridefinire il riutilizzo delle economie eventualmente maturate a valere sui singoli interventi, sempre nel rispetto dell'ammontare complessivo della dotazione finanziaria assegnata al presente protocollo, nonché delle finalità e degli obiettivi in esso previsti.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Regione informa preventivamente il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che sono chiamati ad esprimere il proprio parere vincolante, entro 30 giorni dall'avvenuta notifica. Decorso tale termine senza alcuna osservazione, la proposta si considera accettata.

### **Art.7**

1. Al fine di dare maggiore efficacia ed incisività alle misure di cui all'articolo 4, la Regione Lombardia intende dare continuità alle proposte progettuali di cui alla presente Intesa anche negli anni 2023 e 2024, stanziando, a tal fine, le risorse afferenti al Fondo alimentato con le annualità 2022 e 2023. Pertanto, il Ministero dell'Economia e Finanze, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Regione Lombardia, ciascuno nel quadro dei rispettivi ordinamenti e competenze, con il presente protocollo d'intesa si impegnano fin da ora a stabilire che le risorse dei futuri Fondi alimentati con le royalties delle produzioni del 2022, del 2023, saranno destinate alla prosecuzione dei progetti di cui all'articolo 4, anche in maniera parziale, compatibilmente con le risorse annualmente disponibili assegnate alla Regione Lombardia con i relativi decreti di ripartizione e previo aggiornamento dei progetti e dei comuni destinatari coerentemente con la capacità economica disponibile.

Roma,

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA  
ENERGETICA

LA REGIONE LOMBARDIA